

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **252/1974** (ECLI:IT:COST:1974:252)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Camera di Consiglio del **26/06/1974**; Decisione del **10/07/1974**

Deposito del **25/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7465**

Atti decisi:

N. 252

SENTENZA 10 LUGLIO 1974

Deposito in cancelleria: 25 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 31 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Salvati Romolo contro l'INADEL, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento promosso da Romolo Salvati, già dipendente da ente pubblico, rivolto ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensione, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, in accoglimento della eccezione proposta dal pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, dell'ordinamento della Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma impugnata, non consentendo la proposizione del gravame giurisdizionale avverso il provvedimento concessivo dell'indennità per chi abbia percepito questa prima della scadenza del termine previsto per l'impugnativa, violerebbe il principio di eguaglianza, essendo assente eguale disposizione in tema di pensione di guerra (art. 109, capoverso, della legge 18 marzo 1968, n. 313) ed essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 38 del 1972 l'analoga norma già esistente con riferimento ai dipendenti dello Stato (art. 64 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è in questo costituita.

Considerato in diritto:

1. - La Corte dei conti, su istanza del pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali: cfr. art. 1 legge 11 aprile 1955, n. 379), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Secondo l'ordinanza di rinvio, la disposizione impugnata, per cui "non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60", ossia prima del termine di novanta giorni per proporre gravame giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, è in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto integra una disparità di trattamento, sia nei confronti della disciplina pensionistica di guerra, per cui l'art. 109, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, espressamente stabilisce che la riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso, sia anche nei confronti di quella oggi vigente per i dipendenti dello Stato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione preclusiva del ricorso, già contenuta nell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

2. - La questione è fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 38 del 1972, richiamata dall'ordinanza di remissione, ha riconosciuto la evidente violazione dell'art. 3 della

Costituzione, che risultava dal contrasto tra la norma dell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e quella dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, confermata dall'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che in materia di pensioni di guerra aveva eliminato la decadenza dalla facoltà di ricorrere alla Corte dei conti dopo la riscossione dell'indennità una tantum. Ciò in quanto la differenza del titolo da cui si fa discendere la liquidazione dell'indennità "in nessun modo appare suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore diritto allegato dalla parte".

Lo stesso argomento vale anche nei confronti della disposizione denunciata, perfettamente analoga a quella del ricordato art. 64 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e della quale deve pertanto essere dichiarata la incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.